



COMUNE DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 44 del 30 giugno 2014)

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto e Finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 (*di seguito indicato come "decreto legislativo"*) e la legge regionale nr 18/99 e persegue le seguenti finalità:

- promuovere la modernizzazione del sistema distributivo su aree pubbliche;
- assicurare il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle micro e piccole imprese;
- garantire il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità di alternative di scelta per i consumatori;
- assicurare la trasparenza e snellezza nell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento previste dalla legge 241/90.

Il presente regolamento rappresenta lo strumento di indirizzo programmatico e di gestione del sistema di commercio su aree pubbliche in conformità di quanto disposto dal Decreto Legislativo e dalla Legge Regionale.

Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche e ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18/05/2001 n. 228.

Il presente regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale.

Art. 2

Definizioni

Agli effetti del seguente regolamento s'intendono:

- a) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, **comprese quelle demaniali**, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per *aere pubbliche*: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per *posteggio*: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) per *settori merceologici*: i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo;
- f) per *categorie merceologiche*: le categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati
- g) per *fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) per *operatore con posteggio*: il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- i) per *operatore itinerante*: il soggetto che esercita il commercio su aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante;
- l) per *autorizzazione di tipo A*: le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 114/98;

commercio di tipo B: l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 114/98;

n) per *concessione*: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera;

o) per *presenze* in un mercato: il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;

p) per *presenze effettive* in un mercato o in una fiera: il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera o mercato con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

q) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;

r) per *fiera promozionale*: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

s) per *mercato stagionale*: un mercato che si svolge per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio;

t) per *miglioria*: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

u) per *spunta*: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

Per quant'altro non riportato si rinvia alle definizioni di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo 114/98 e alla Legge regionale.

TITOLO II

NORMATIVA GENERALE

Art. 3

Esercizio dell'attività

Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari della autorizzazione prevista dall'art. 28 del Decreto Legislativo e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei modi e termini stabiliti dall'art. 4 del D. Lgs. 18/05/2001, n. 228.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi in aree riservate ai mercati dati in concessione per dieci anni;
- su posteggi in aree destinate a mercato individuate dall'Amministrazione comunale;
- in forma itinerante (con sosta non superiore a sessanta minuti) su qualsiasi area pubblica senza l'uso di posteggi;

L'esercizio dell'attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

I titolari di autorizzazione di cui al precedente comma 1 e gli imprenditori agricoli, possono esercitare il commercio su aree pubbliche in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni dati in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

Art. 4

Consultazione dei posteggi

Presso il Comando di P.M. deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- una planimetria dei posteggi esistenti nel territorio del Comune, indicante la superficie dei singoli posteggi, la numerazione, la loro dislocazione e la suddivisione in settori;
- una pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione compresa la data di scadenza.

Il Responsabile del Servizio dovrà, comunque, disporre di tutta la documentazione e gli elementi necessari per fornire informazioni sul numero dei posteggi disponibili, la loro superficie e la loro localizzazione.

Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo (revoche o assegnazioni di nuove concessioni), l'Ufficio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della planimetria e della pianta organica.

La Planimetria dei posteggi fa riferimento all'attuale collocazione e autorizzazione di aree pubbliche meglio specificate agli artt. 13 – 14 del presente regolamento

Art. 5

Istituzione di mercati e fiere

Il Comune, istituisce con apposita delibera, nuovi mercati e nuove fiere, nonché può individuare sul territorio comunale una o più aree da destinare a mercatini rionali.

Nella deliberazione sono specificati:

- la periodicità;
- l'ampiezza complessiva;
- il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
- la localizzazione e l'articolazione del mercato o mercatino o fiera, compresa l'eventuale suddivisione in categorie di prodotti;
- le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- la regolazione della circolazione pedonale e veicolare.

Art. 6

Soppressione e modifica di mercati, posteggi e fiere

Il Comune può disporre, la soppressione temporanea o definitiva di mercati esistenti o delle fiere, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) numero troppo esiguo di operatori e quindi mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari o comunque una persistente scarsa attrazione e funzionalità dovuta alla decadenza del 70 % delle concessioni esistenti;
- c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore che non possono essere eliminati o previsti;

Qualora le condizioni di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) non siano tali da determinare la soppressione dei mercati e delle fiere, il Comune può procedere alla diminuzione dei posteggi.

La soppressione dei mercati a seguito di sostituzione con altri mercati aventi maggiori o minori posteggi, o lo spostamento definitivo dei mercati per finalità di riconversione, riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse può essere disposta con ordinanza sindacale.

La riassegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo agli operatori già presenti nei mercati, con scelta da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri e con conservazione integrale dell'anzianità maturata:

- regolarità dei pagamenti ovvero assenza di morosità;
- maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte in cui l'operatore si è presentato entro l'orario previsto;
- anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Art. 7

Soppressione o trasferimento temporaneo dei mercati, dei posteggi e delle fiere

Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede del mercato o della fiera, per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile del servizio competente provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato o della fiera o del singolo posteggio in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Il trasferimento deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori. In mancanza di accordo, l'assegnazione avverrà tenendo conto dell'anzianità di assegnazione posseduta dai titolari di posteggio. Accertato lo stato di regolarità dei pagamenti e a parità di anzianità, l'assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- il più anziano di età;
- sorteggio.

La soppressione o lo spostamento dovranno essere portati a conoscenza degli interessati mediante avviso all'Albo Pretorio.

Il Comune, cessati i motivi del trasferimento temporaneo, è tenuto a ripristinare l'ubicazione originaria, riassegnando il posteggio, in primo luogo, agli operatori già titolari di concessione.

Per i mercati di cui all'art 1 comma 1 lettere r ed s l'individuazione delle categorie merceologiche è demandata al Comando di Polizia Municipale, sentito l'Assessore alle Attività Produttive pro tempore.

Art.8

Disciplina della circolazione pedonale e veicolare

Al fine di garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti, ogni area di svolgimento dei mercati e delle fiere di ogni tipo, in concomitanza con il giorno di effettuazione della manifestazione e per gli orari prestabiliti, viene interdetta, con Ordinanza del Dirigente la Polizia Municipale e ai sensi del vigente Codice della Strada, la circolazione di ogni automezzo o veicolo, con contestuale divieto di sosta e rimozione veicolare. Sono fatti salvi i mezzi di emergenza.

I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori, possono sostare sulle aree di mercato o fiera, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

Art. 9

Disciplina degli orari

Il Dirigente la Polizia Municipale provvede, con propria ordinanza, a fissare gli orari di esercizio dell'attività, ivi compresa quella in forma itinerante, precisando per i mercati e le fiere le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita, lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.

Gli operatori su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande osservano lo stesso orario previsto per quelli della somministrazione al pubblico rientranti nella disciplina di cui alla L. n. 287/91.

L'orario dei mercati deve tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino. L'occupazione del posteggio per l'allestimento delle attrezzature non è, comunque, consentita:

- prima delle ore 7.00 e dopo le ore 8.00, nel periodo dell'ora solare
- prima delle ore 6.30 e dopo le ore 7.30 nel periodo dell'ora legale.

Le operazioni di vendita dovranno concludersi:

- entro le ore 13.30 nel periodo dell'ora solare,
- entro le ore 13.00 nel periodo dell'ora legale.

Entro un'ora dal termine delle operazioni commerciali i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo, **compreso qualsiasi rifiuto prodotto durante la permanenza nel mercato, così che possa essere ripristinato l'uso naturale dell'area.**

Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante potranno operare nei soli giorni feriali e nel rispetto del seguente orario:

- dalle ore 08.00 alle ore 13.30
- dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nel periodo dell'ora solare
- dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nel periodo dell'ora legale

Qualora ricorrano particolari esigenze, il Dirigente la P.M. può, con propria ordinanza, stabilire un orario diverso, il quale, tuttavia, deve essere sempre ricordato con quello vigente per il commercio al dettaglio in sede fissa.

Non è permesso sgomberare il posteggio occupato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

I concessionari di posteggio non presenti entro il termine di cui al comma 3, non potranno più accedere al mercato della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione dell'imposta pagata. I posteggi non occupati potranno essere utilizzati attraverso le assegnazioni giornaliere

Art. 10

Calendario del mercato

Il mercato settimanale osserverà il seguente calendario annuale:

Luogo: Vibo Valentia	giorno fissato: Sabato
Vibo valentia Marina	giorno fissato: Lunedì

Nel caso in cui il giorno di svolgimento del mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il medesimo deve essere anticipato al giorno precedente tale festività. Se quest'ultimo è anche festivo il mercato deve essere posticipato al giorno feriale successivo alla giornata festiva.

Se il giorno festivo riguarda una ricorrenza locale, è facoltà degli operatori effettuare il mercato;

Nel caso il mercato debba essere spostato per motivi di Ordine Pubblico, si applicano le condizioni di cui al comma precedente.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO DI TIPO "A" CONSISTENZA E UBICAZIONE

Art. 11

Aree ad utilizzo annuale

Sul territorio comunale, il commercio al dettaglio su aree pubbliche su base annuale si articola nel modo seguente:

- mercato settimanale del Sabato;
- mercato settimanale del Lunedì;
- fiere per festività religiose locali;
- mercatini per festività religiose nazionali;
- fiere stagionali;
- mercatini rionali.

Art. 12

Mercato settimanale del Sabato

Si svolgerà nelle aree pubbliche sotto riportate, distinte per settore merceologico e con indicazione del numero e delle dimensioni dei posteggi:

- Piazza del Lavoro : posteggi nr. 12 Via Clarisse: 1
- Piazza L. Razza: posteggi nr. 23 Piazzetta Spogliatore: 4
- Piazza Spogliatore :posteggi nr. 35 Regina Margherita: 8 (fiori)
- Via Spogliatore: posteggi nr. 15

Art. 13

Mercato settimanale del Lunedì

Si svolgerà nelle aree pubbliche sotto riportate, distinte per settore merceologico e con indicazione del numero e delle dimensioni dei posteggi:

- Via Schipani : posteggi nr. 130

Art.14

Mercati giornalieri

Sono attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non superiore ai 2 mesi per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Le aree pubbliche riservate al commercio al dettaglio su base stagionale sono:

- a) **Via C.Colombo**, nel periodo dall'01 Luglio al 31 Agosto – Vibo Marina

Art. 15

Autorizzazioni temporanee

Nell'ottica di una maggiore razionalizzazione dei Servizi e semplificazione dei procedimenti, il Settore Polizia Municipale provvederà al rilascio delle autorizzazioni riguardanti le richieste di: "occupazione suolo pubblico, occupazione suolo per posteggio, pubblicità fonica, occupazione temporanea per pubblico spettacolo, installazione temporanea di gazebo, occupazione di area demaniale, ed ogni altra autorizzazione riguardante la propria competenza".

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO DI TIPO "A " **I POSTEGGI – LE PRESENZE – IL SUBINGRESSO**

Art. 16

Concessione di posteggio

Il rilascio dell'autorizzazione di tipo A comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha una validità di dieci anni.

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica di tipo A è rilasciata dal Comune in cui trovasi il posteggio.
- 2) Ogni interessato deve presentare istanza al Comune secondo le modalità indicate nell'apposito bando comunale, contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

Art. 17

Graduatoria degli operatori titolari di posteggio

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, risultante dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

Esaminate le domande, il Comune provvede alla formulazione di una graduatoria, osservando, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- posizione regolare delle tasse dovute al Comune;
- residenza nel comune;
- maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto;
- maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- minor numero di posteggi posseduti;
- più anziano di età;
- eventuale sorteggio per parità di posizioni.

L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda, decorso il quale la domanda deve considerarsi accolta.

La graduatoria è pubblica sul sito del Comune e consultabile presso l'Ufficio Commercio.

Si riserva il 5 per cento dei posteggi del mercato ai soggetti portatori di handicap.

Art. 18

I posteggi

La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo.

Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione ed è vietato lo scambio tra i concessionari.

Fatte salve le pluriconcessioni di posteggi in essere alla data di entrata in vigore della Legge n. 112 del 28/03/91, l'autorizzazione comunale può essere rilasciata per un solo posteggio ubicato in uno stesso mercato. Alle società di persone è consentita l'assegnazione di più posteggi a condizione che nella stessa società vengano conferite più aziende già operanti nel medesimo mercato.

Nel caso di soppressione di posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata, purché in regola con il pagamento delle concessioni comunali.

Art. 19

Rinnovo della Concessione di posteggio

La concessione di posteggio è automaticamente rinnovata alla scadenza per ulteriori dieci anni, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse o altri gravi motivi, comunichi all'operatore il mancato rinnovo.

Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo della concessione, dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

Ogni titolare di concessione ha l'obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio entro giorni trenta dalla variazione.

In caso di inadempienza, il Comune non sarà responsabile qualora eventuali comunicazioni e/o notifiche non siano andate a buon fine all'indirizzo e/o domicilio dichiarato nell'istanza di assegnazione.

Art. 20

I settori merceologici

L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi purché il titolare abbia i requisiti soggettivi richiesti per entrambe le attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico – sanitarie e delle leggi vigenti in materia.

Art. 21

Autorizzazione e concessione temporanea di posteggio non occupato

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, possono essere assegnati, di volta in volta e per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo graduatorie che vengono stilate secondo i criteri precedenti.

Gli aspiranti assegnatari dei posteggi resisi disponibili dovranno presentarsi entro e non oltre l'orario di cui all'art 12 direttamente al personale di vigilanza presente sulle aree pubbliche oggetto del mercato. In caso di assenza di operatori precari alimentaristi è possibile assegnare eventuali posteggi del settore alimentare ad operatori presenti nella graduatoria relativa al settore non alimentare.

Gli operatori che partecipano per la prima volta all'assegnazione dei posteggi non occupati o in attesa di assegnazione, ("spunta") sono tenuti a presentare al personale incaricato apposita comunicazione contenente i seguenti dati:

- estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
- data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dall'iscrizione nel Registro Imprese.

Gli operatori precari devono esibire all'atto della "spunta" esclusivamente l'autorizzazione in originale.

Art. 22

Registrazione delle presenze

A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.

Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando di P.M. le graduatorie sono distinte per i diversi settori merceologici.

Art. 23

Computo delle presenze

L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente, presso il posteggio assegnato, entro l'orario di inizio delle operazioni di vendita altrimenti è considerato assente.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato, in una determinata giornata, da un numero di posteggianti inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.

Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

Qualora l'operatore assegnatario del posteggio temporaneo di cui al precedente articolo sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare. Non è consentito, infatti, sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

La mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.

Art. 24

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del Decreto legislativo. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione da parte del Comune.

In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche, i titoli di priorità nell'assegnazione dei posteggi, acquisiti dal cedente, si trasferiscono al cessionario, con esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese. La disposizione si applica anche al conferimento dell'azienda in proprietà.

Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico, se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

Il subentrante dell'attività provvede ad inoltrare al Comune, entro 60 giorni dalla data di acquisto del titolo, la comunicazione di subingresso, sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

Se il subentrante non è in possesso, all'atto del trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.

Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 4 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa. Se gli eredi non sono in possesso dei requisiti soggettivi hanno comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbiano presentato la domanda di subingresso.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferirle separatamente l'una dall'altra. Il trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene esercitata.

Non è ammessa la cessione dell'azienda relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio; la cessione deve essere fatta per tutti i giorni per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;

Nel caso di subingresso per atto tra vivi il cedente non può partecipare per i successivi tre anni all'assegnazione di altro posteggio.

Chi è nelle condizioni di cui al punto 9 non può partecipare come spuntista.

Il titolare di concessione che versi in stato di morosità può trasferire la ditta solo dopo aver regolarizzato la sua posizione debitoria nei confronti del Comune, ovvero non potrà essere rilasciata concessione ad una ditta il cui precedente titolare risulti moroso nei confronti del Comune

Art. 25

Gestione dei servizi

I servizi relativi al funzionamento del mercato sono erogati dal Comune, che può gestirli in forma diretta o altra forma.

Il Comune potrà approvare apposita convenzione con associazioni di categoria degli operatori, Consorzi o Cooperative di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento del mercato.

Nel caso di cui al precedente comma, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune nel rilascio delle autorizzazioni e concessioni dei posteggi.

TITOLO V

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO “B”

Art. 26

Commercio in forma itinerante o di tipo “B”

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è soggetto a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'attività oggetto di segnalazione può essere iniziata dalla data della ricevuta rilasciata dal SUAP competente e il soggetto è abilitato anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. In tale ultimo caso, si applicano al commerciante le disposizioni concernenti gli incaricati alla vendita di cui all'art. 19 del D.LGS. 114/1998.

E' necessario inoltre, per il solo caso di commercio di beni alimentari, la presentazione ai fini della registrazione, della notifica di nuova impresa alimentare al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. competente. Attraverso tale SCIA il titolare/legale rappresentante attesta di rispettare gli adempimenti previsti in tema di igiene dei prodotti alimentari, e di disporre, applicare e documentare le procedure di analisi dei pericoli e di controllo dei punti critici basate sui principi del sistema HACCP.

I titoli autorizzativi di cui sopra possono essere anche stagionali.

L'autorizzazione di tipo B abilita:

- all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, come chiarito dalla C.M. n. 35067C del 16/01/01, con le eventuali limitazioni previste da ciascun Comune per talune Vie o aree ed in determinati giorni e orari;
- all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere limitatamente ai posteggi non assegnati o non occupati;
- all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

Art. 27

Svolgimento dell'attività in forma itinerante

L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal Comune.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

Agli operatori che esercitano il commercio in forma itinerante è consentito fermarsi, a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.

Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso **punto per più di un'ora**. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

Decorso il termine massimo di un'ora di sosta, è fatto divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. Le soste possono essere fatte in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.

L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra

bensi esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. L'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo assimila tale forma di vendita al commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 28

Limitazioni al commercio in forma itinerante

E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere e nelle aree adiacenti al mercato o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino.

L'esercizio della vendita in forma itinerante non è consentito, per motivi di circolazione stradale, nelle adiacenze delle scuole, chiese e caserme, entro un raggio di metri 150 dalla via più breve.

Limitazioni e divieti stabiliti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche, sono illegittime.

Il commercio in forma itinerante è vietato:

- a) nelle le aree antistanti e retrostanti il presidio ospedaliero
- b) i locali dei Tribunali
- c) La Stazione CC
- d) la Questura
- e) la Prefettura
- f) le scuole elementari e medie.

TITOLO VI FIERE E SAGRE

Art. 29

Localizzazione e configurazione

Le fiere che si svolgono nel territorio comunale e le aree da destinare a loro sede, sono individuate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano di commercio su aree pubbliche. La gestione delle fiere spetta al Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

La determinazione del numero dei posteggi è determinata dalla Giunta Municipale.

Nel territorio del Comune si svolgono le seguenti fiere:

<u>OCCASIONI</u>	decorrenza	<u>Numero Posteggi</u>
Feste		
<u>ROSARIO</u>	1° domenica di Ottobre	40
<u>S.ANNA (Madonnella)</u>	26 luglio	10
<u>S. ANTONIO</u>	13 giugno	3

<u>CARMINE</u>	16 luglio	3
		.
• <u>LONGOBARDI</u>	6 e 7 Novembre <u>2 luglio</u>	10
• <u>VIBO MARINA</u>	• 1° domenica dopo il 15 di Agosto	45 -55
	.	
<u>BIVONA</u>	• 28 settembre oppure la prima domenica successiva	7
	.	
<u>PORTO SALVO</u>	• 50 giorni dopo la Pasqua • 14 agosto	10
	.	
• <u>PISCOPIO</u> •	Settimana che comprende il 29 settembre	10

Art. 30

Domanda di partecipazione alle fiere

La partecipazione alle fiere o sagre è consentita a tutti gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale e ai produttori agricoli, nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti.

Coloro che intendono partecipare ad una fiera o sagra devono inoltrare una specifica istanza e chiedere la partecipazione alla manifestazione che si terrà nel territorio comunale

L'istanza di concessione di posteggio di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Comune – Comando P.M. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 60 giorni prima dalla data fissata per lo svolgimento della manifestazione.

Nell'istanza l'operatore interessato deve indicare:

- gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare;
- la merceologia principale trattata;
- la manifestazione alla quale si intende partecipare;
- le presenze effettive maturate nella fiera alla quale si intende partecipare;
- data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese;

Per le domande pervenute sarà formata una graduatoria in base ai requisiti richiesti.

In caso di subingresso, il subentrante deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il

subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando al predetta documentazione.

Art. 31

Graduatoria

Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- regolarità nei pagamenti pregressi
- residenza
- anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- data di inizio attività;
- ordine cronologico di spedizione dell'istanza;

La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera o della sagra.

Nel caso in cui, per un determinato settore merceologico, i posteggi disponibili non risultano tutti assegnati, a causa di un insufficiente numero di domande, questi possono essere assegnati, seguendo l'ordine di graduatoria, ad altri operatori di un diverso settore merceologico.

La concessione di posteggio o l'assegnazione temporanea di posteggio, non può essere rilasciata a coloro che abbiano commesso violazione di particolare gravità, o nel caso di recidiva, nell'ambito delle manifestazioni fieristiche tenute nel Comune negli ultimi tre anni.

Art. 32

Assegnazione temporanea di posteggi

Il concessionario del posteggio che, nel giorno dello svolgimento della fiera, non sia presente entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle operazioni di vendita è considerato assente e si procede, indipendentemente dai prodotti trattati, in base ai seguenti criteri:

- proseguendo nell'ordine della graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli esclusi, e sempre che sia presente;
- inserendo gli altri operatori presenti, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 31, comma 1

Art. 33

I posteggi e la registrazione delle presenze

La concessione del posteggio nella fiera o nella sagra ha validità solo per i giorni di svolgimento della stessa.

Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivo di pubblico interesse senza oneri per il Comune

In presenza di manifestazione nella quale i posteggi sono ripartiti per merceologia, il Comune procede alla redazione di una distinta graduatoria per ciascun tipo di posteggio individuato.

In caso di ricorrenze straordinarie per le quali dovesse essere richiesta l'autorizzazione allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, sarà demandato al Responsabile del Comando P.M. con propria ordinanza, il compito di individuare e delimitare le aree pubbliche da destinare alla vendita al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché di stabilire il numero e le dimensioni dei posteggi e le specializzazioni merceologiche da autorizzare.

I giorni di partecipazione alla fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza; a tale scopo, a cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro della fiera. In tale registro, oltre alle presenze maturate nella fiera dagli operatori assegnatari del posteggio, saranno annotate, in

apposita sezione, le presenze degli operatori non assegnatari di posteggio. Quest'ultimi saranno riportati presenti solo se in quel giorno avranno occupato un posteggio.

TITOLO VII

ONERI FINANZIARI A CARICO DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

Art. 34

Tassa per l'occupazione del posteggio

I titolari di concessione di posteggio devono provvedere al pagamento, per i servizi offerti, del canone di concessione del posteggio nella misura e nei modi previsti dalla normativa vigente per ogni metro quadrato di superficie giornalmente occupata.

la tassa deve essere corrisposta nel seguente modo:

- *Concessioni COSAP*: anticipatamente entro il 31 Gennaio dell'anno in corso, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Vibo Valentia Servizio Cosap, qualora la somma è superiore a € 258,22, è consentito il pagamento in quattro quote trimestrali rispettando le seguenti scadenze:

31 gennaio

30 aprile

31 luglio

31 ottobre

- per le *concessioni giornaliere*: al momento della concessione, direttamente al personale preposto, il quale rilascerà apposita ricevuta, o mediante versamento su c/c postale

Il Comune può individuare altre forme di pagamento (moneta elettronica), cui il titolare di concessione deve obbligatoriamente attenersi per regolarizzare la sua posizione.

TITOLO VIII

AREE ATTREZZATE DA DESTINARE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 35

Localizzazione aree mercatali

La localizzazione delle aree da attrezzare con strutture coperte vengono concordate col servizio urbanistica in collaborazione, per la parte di loro competenza, con l'Ufficio Commercio e la Polizia Municipale. Le predette localizzazioni saranno approvate con apposita delibera di giunta comunale la quale per ciascuna area individuata stabilirà le tipologie di attività ammissibili.

Sarà compito del Settore Lavori pubblici dell'Ente rendere le aree individuate idonee allo scopo.

Le suddette localizzazioni non potranno derogare i vigenti strumenti urbanistici.

Per le distanze dalle strade e dai confini si fa riferimento alla normativa vigente ed a quanto previsto dal Codice della Strada.

L'individuazione delle aree e la tipologia va fatta nel rispetto del presente regolamento e dell'utilità alla valorizzazione delle specifiche funzioni della zona.

La manutenzione e gestione dell'area concessa si intende a completo carico del soggetto interessato che inoltre, dovrà garantire sul decoro dello stessa.

I soggetti interessati all'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento, dovranno presentare formale istanza al Comune ai fini dell'ottenimento della concessione.

I soggetti interessati dovranno possedere i requisiti previsti dal D. Lgs. 114/98, nonché attenersi a quanto riportato nel presente regolamento.

TITOLO IX

OBBLIGHI E DIVIETI PER I CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

Art. 36

Obblighi e divieti

Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare il posteggio dato in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature strettamente necessarie alla vendita;
- le merci dovranno essere esposte in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno dell'area mercatale;
- non turbare l'ordine del mercato o della fiera;
- osservare e fare osservare ai collaboratori tutte le norme igienico – sanitarie nell'esercizio della vendita;
- tenere le bilance bene alla vista del pubblico qualora vendano merce a peso;
- non lasciare mai incustodito il proprio posteggio durante l'orario di vendita;
- conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature, i muri, le colonne ed il pavimento di propria pertinenza e non arrecare danni alla sede stradale, agli elementi di arredo urbano e al patrimonio arboreo. Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai suoi dipendenti, collaboratori o dai soci dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario di posteggio;
- Comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza.

I rifiuti e gli imballaggi devono essere riposti appositamente imballati all'interno del posteggio per essere ritirati dagli addetti al servizio. Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita all'interno dei posteggi o dei box, nell'osservanza dei dettati normativi relativi alla raccolta differenziata.

L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale, nonché, ove prescritto, il libretto sanitario, su richiesta del personale preposto alla vigilanza.

Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito di atto di delega del titolare.

Art. 37

Modalità di svolgimento delle vendite

Il commerciante ha l'obbligo di indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo;

Sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti di amplificazione e diffusione sonora di qualsiasi tipo. In caso di recidiva l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ad un sabato o lunedì.

E' vietato disturbare il pubblico con grida e schiamazzi o importunarlo con insistenti offerte di merci, nonché, ricorrere alla vendita mediante estrazione a sorte.

E' vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari all'entrata del mercato, salvo quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale;

Art. 38

Responsabilità

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;

Il Comune non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che dovessero comunque verificarsi;

Il Comune non è responsabile per danni a cose o persone, ad operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale.

Art. 39

Rappresentanza

Il titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, può farsi rappresentare da un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che durante le attività di vendita egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione da esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 40

I banchi di vendita

Nell'ambito dei posteggi concessi, agli operatori è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei loro prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, e sempre che siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano.

I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.

E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dall'area di posteggio assegnata.

Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad un'altezza minima dal suolo di cm. 50.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti, animali da cortile e articoli in plastica è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.

Le eventuali tende di protezione ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno mt. 2,00 dal suolo ed essere collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale agli altri banchi.

Le tende di protezione dei banchi non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento.

Art. 41

Normativa igienico – sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate dalle norme igienicosanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti.

L'esercizio dell'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande è subordinato al rilascio, da parte dell'organo competente, della notifica sanitaria ai sensi del regolamento CE 852/2004 nonché della delibera di Giunta Regionale n. 523/2007 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione all'attività esercitata.

Art. 42

Vendita a mezzo di veicoli

L'attività di vendita a mezzo di veicoli è consentita a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

L'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli è consentito solo se essi sono appositamente attrezzati, autorizzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

Qualora il titolare dell'attività di vendita di prodotti alimentari disponga di un veicolo attrezzato come punto di vendita, e la superficie del posteggio concesso sia insufficiente, tale superficie potrà essere ampliata, ove le condizioni del mercato lo consentano, fino alle dimensioni previste nel libretto di circolazione.

TITOLO X

SOSPENSIONE, REVOCA, RINUNCIA E SANZIONI

Art. 43

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

In caso di violazioni di particolare gravità accertati con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio preposto può disporre, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del Decreto Legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

Si considerano di particolare gravità:

- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata;
- il particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti del cliente, dei funzionari e degli addetti alla vigilanza o, comunque, comportamenti contrari alla pubblica o privata quiete o alla decenza.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare.

La sospensione è disposta dal Comune con provvedimento dirigenziale.

Art. 44

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando viene accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- morosità e/o irregolarità dei pagamenti;
- il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo;
- nel caso di subingresso, l'attività non viene ripresa entro sei mesi dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a due mesi, o per oltre un quarto del periodo previsto in caso di autorizzazioni stagionali, salvo i casi di assenza giustificata per malattia, gravidanza. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterlo ottenere, non sono computati ai fini della revoca;

In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.

Il Responsabile del servizio competente, accertata la sussistenza di una delle fattispecie di cui al comma 1, la comunica all'interessato fissando il termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.

Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Qualora il posteggio non venga utilizzato per malattia, l'operatore deve darne comunicazione, entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto inizio l'evento morboso, al Settore Attività Produttive, allegando la documentazione diretta a comprovare tale causa.

Art. 45

Obblighi del concessionario nel caso di revoca

Il concessionario per il quale si è proceduto alla revoca del posteggio, è tenuto, entro il termine assegnato dal Comune a lasciare libero il posteggio.

Decorso il termine assegnato, ove sul posteggio permangono attrezzature, merci od altro, si procederà alla loro rimozione con spese, comprese quelle per il trasporto e la custodia, a carico del concessionario.

Art. 46

Sanzioni

In caso di violazioni delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29 e, per quanto applicabili, dall'articolo 22, comma 3 del Decreto Legislativo e dalla Legge Regionale.

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del Decreto Legislativo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 euro a 3.098,74.

Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi e nell'articolo 29 del Decreto Legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,46 a un massimo di euro 3.098,74.

Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del Decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del presente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 29 del Decreto legislativo, non fanno parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi la somma di 516,46 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/1981, n. 689 e successive variazioni ed integrazioni.

Le competenze in materia di violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune; spettano al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47

Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza

L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune, derivanti da Leggi dello Stato e della Regione, vengono espletate dal Comando Polizia Municipale.

L'attività di vigilanza, la direzione dei mercati e delle fiere e il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, sono affidati prioritariamente alla Polizia Municipale e al Settore Attività Produttive.

Art. 48

Adozione dei provvedimenti

Non costituiscono attività di programmazione, ma riguardano l'attività di attuazione e di gestione corrente, i provvedimenti di modifica di modesta entità.

Spetta al Responsabile del Comando Polizia Municipale adottare le modifiche temporanee dell'attività di commercio e quelle di modesta entità.

Si considerano modifiche di modesta entità anche quelle che interessano non oltre il 20% dei posteggi di un mercato o fiera.

Art. 49

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 50

Pubblicità del regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso gli Uffici Comunali, e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Vibo Valentia, perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 51

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme di Legge e regolamentari vigenti in materia, nonché le norme urbanistiche, di polizia urbana ed annonaria e quelle igienico – sanitarie.

Devono ritenersi abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, incompatibili con il presente Regolamento.

Fermo restando i requisiti urbanistici e igienico – sanitarie previsti dalla legge, è abrogato il regolamento comunale per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (dehors) approvato con delibera di consiglio comunale n° 6 dell'8.11.2011

Art. 52

Disposizione transitoria

Gli operatori economici che hanno aderito al Piano di rientro e rateizzazione delle morosità pregresse (vedi Accordo del 5 agosto 2013 siglato presso la sede dell'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia), possono, se in regola con i pagamenti previsti dal Piano stesso, partecipare al bando per l'assegnazione dei posteggi.